



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

13/2025

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott. Tammaro Maiello Presidente

dott. Giovanni Comite Consigliere

dott. Antonio Palazzo Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere

dott.ssa Carola Corrado Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60171** del registro

di segreteria, promosso da:

XXXX XXXX nata a **XXXX (xx)** il **xx.x.xxxx**, C.F.

xxxxxxxxxx, residente a **xxxxx (xx)**, via **x x x x x x x x**,

xxxxx xxxxx nata a **xxxxxx (xx)** il **x x . x .xxxx** C.F.

xxxxxxxxxxxxx, residente a **xxxxx (xx)**, via **x x x x x x x x**,

xxxxx xxxxxx nato a **xxxxx (xx)** il **x x .x.xxxx**, C.F.

xxxxxxxxxxxxx, ivi residente, via **x x x x x x x x x x x**,

rappresentati edifesi dall'Avv. PaoloBonaiuti, C.F. BNTPLA66B05C745M,

pec paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org n. fax 06.3700620 ed

elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Riccardo Grazioli

Lante 16,

contro

- **Ministero della difesa**, in persona del ministro p.t., Direzione generale della previdenza militare e della leva, in persona del direttore generale p.t. e del suo delegato - Capo I Reparto -domiciliato presso la sede di Roma, viale dell'esercito n. 178 – 186, pec previmil@postacert.difesa.it;

avverso

la sentenza n. xxx/xx dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, depositata il xx.x.xxxx.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza in data 27 novembre 2024, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Lucia Pellegrino, il relatore, dott.ssa Carola Corrado, l'avv. Massimo Silvestri, su delega dell'avv. Bonaiuti per l'appellante, e la dott.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso, per il Ministero della difesa.

Ritenuto in

F A T T O

1. Con la sentenza n. xxx/xx la Sezione giurisdizionale per il Lazio rigettava il ricorso proposto dagli eredi del sig. xxxxx xxxxxx, ex militare di leva tra il 1975 e 1976, avverso il decreto del Ministero della difesa n. xxx del 15 ottobre 2012, che negava l'aggravamento e la correlativa ascrizione a classifica per due infermità contratte dal dante causa, poi deceduto il 19 ottobre 2013.

Nel 1981 il Ministero aveva attribuito per la patologia "*ematoma sopra rotula sx da trauma diretto*", un'indennità *una tantum* in ottava categoria per due annualità; mentre l'altra infermità, ossia una "*broncopolmonite diffusa*", era stata reputata non classificabile pur venendone esplicitamente riconosciuta la dipendenza da causa di servizio.

I ricorrenti avevano richiamato l'istanza di aggravamento presentata nel 2002 per ambo quelle patologie dal *de cuius*, nonché la visita alla quale questi era stato nuovamente sottoposto nel 2012 dalla CMO: la quale, peraltro, aveva constatato l'esistenza di un'ulteriore patologia, qualificata come "*broncopatia cronica con lieve deficit ventilatorio*", di cui però era stata negata l'interdipendenza dall'originaria infermità bronchiale.

Quindi, contestando anche tale diniego, gli eredi del xxxxx avevano domandato che la patologia al ginocchio - che a loro dire aveva pregiudicato pure l'articolazione controlaterale - e la complessiva patologia bronchiale venissero ascritte ciascuna in ottava categoria, con conseguente cumulo in settima.

Il giudice di prime cure, richiamando la relazione resa dall'UML in sede di ctu disposta in giudizio, riteneva infondata la domanda poiché la broncopatia con lieve deficit ventilatorio era da ascrivere al tabagismo e alla relevantissima obesità del xxxxx e la gonartrosi, proprio perché bilaterale come desumibile dal referto in data 9 maggio 2002 richiamato anche dall'UML, era provocata dall'eccesso ponderale, anziché da un assai risalente trauma monolaterale.

2. Era proposto appello avverso la sentenza n xxx/xx della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, in cui venivano, innanzitutto, indicati i capi della decisione che non si dividevano.

Era poi formulato il motivo d'appello rubricato "*Violazione di legge consistente in mancata, falsa ed errata applicazione dell'art. 52 legge 3/2003, degli artt. 64, 67, 70 e segg. legge 1092/73, mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria. Vizio nei presupposti. Violazione del principio di governo delle prove ex artt. 164 e 165 codice di giustizia contabile*".

Secondo gli appellanti la sentenza risentirebbe del mancato confronto di natura tecnica, dal punto di vista medico legale con conseguente travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità manifesta che si tradurrebbero in eccesso di potere, difetto di motivazione.

Invero, ad avviso degli appellanti, la sentenza del giudice unico delle pensioni sarebbe viziata da omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, art. 170 del D. Lgs. 26-8-2016 n. 174 Codice di giustizia contabile.

Infatti, il giudice di primo grado avrebbe posto alla base della motivazione della sentenza impugnata un presupposto errato consistente nell'aver convalidato e condiviso il parere acquisito in corso di causa e ciò sotto il duplice declinato profilo.

Il primo profilo atteneva alla composizione dell'UML. Richiamata la normativa sulla composizione del collegio medico quando il parere medico legale è richiesto da un'autorità giudiziaria, si faceva presente che nel caso di specie, in assenza di altre indicazioni sui componenti del collegio, il parere risultava sottoscritto soltanto dal direttore dell'ufficio e dal responsabile del procedimento dirigente medico. Era omessa l'indicazione dei dati degli esperti e, rispetto a tale rilievo, nulla era detto in sentenza.

Quanto al secondo profilo, il giudice di primo grado avrebbe esorbitato, nella corretta individuazione della domanda e, quindi, reso una risposta non richiesta con ciò stesso alterando non solo il contraddittorio *inter partes*, ma privando l'esponente dall'accertamento della rivendicata misura del trattamento pensionistico reclamato già in sede amministrativa e dalla possibilità di riscontrarlo in sede giudiziale.

Secondo gli appellanti, sarebbe evidente la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e le lacune perpetrate a danno degli stessi appellanti (nella surriferita qualità), come tali deprivati della dovuta verità, in senso di riscontro giudiziale.

Il giudice nella sentenza avrebbe fatto riferimento solo al parere amministrativo, recepito acriticamente, senza tener conto del fatto che il ricorso giudiziale era stato proposto ritenendo quel parere riduttivo e contraddittorio.

Inoltre, non avrebbe svolto un'adeguata istruttoria; nel riportarsi alla ctu non avrebbe tenuto conto delle argomentazioni tecnico di segno differente sostenute nella relazione del consulente di parte ricorrente, omettendo di darne conto nonché omettendo qualunque motivazione su di essa.

In conclusione, gli appellanti chiedevano: *«ritenuta l'ammissibilità dell'appello, di accoglierlo per i motivi tutti dedotti in narrativa e per l'effetto, previa istruzione della domanda ex art. 197, 2° co. del codice di giustizia contabile, riconoscere il diritto vantato dall'odierno appellante in prime cure o in subordine rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 170, 4 comma del codice della giustizia contabile».*

3. In data 20 maggio 2024 depositava la propria memoria di costituzione il Ministero della difesa, che riteneva le censure mosse dagli appellanti alla sentenza impugnata prive di pregio in quanto fondate su erronei presupposti giuridici e fattuali, non rinvenendo alcun vizio di diritto nella decisione.

L'ente evidenziava in particolare che la perizia di parte era stata depositata dopo il deposito del parere dell'UML, in assenza di alcuna autorizzazione del giudice al deposito di successive note.

Inoltre, con riguardo alla composizione del collegio medico faceva presente che lo stesso era legittimo perché le operazioni peritali erano iniziate in data 28/05/2019 nel Collegio Medico istituito con Decreto n. xx/xx con la partecipazione di esperto esterno specialista pneumologo e di dirigenti medici in servizio presso l'Ufficio; ed erano proseguite in data 25/10/2019 in Collegio Medico istituito con Decreto n. xxx/xx, con la partecipazione di esperto specialista ortopedico nonché di dirigenti medici in servizio presso l'Ufficio medesimo.

Dagli atti emerge che alle operazioni peritali svolte in data 28/05/2019 aveva presenziato la Dr.ssa x x x x , quale CTP di parte attrice, mentre alle operazioni peritali effettuate il 25/10/2019, aveva presenziato il Dr. xxxxx quale CTP per il Ministero Difesa, mentre nessuno si era presentato per la parte attrice.

Dalla lettura delle risultanze peritali officiate emergerebbe come il Collegio medico avesse esaminato in modo approfondito ed esaustivo la completa documentazione in atti, non potendosi diversamente opinare, atteso l'intervenuto decesso dell'ex militare.

Il Perito d'ufficio, preso atto delle osservazioni dei Consulenti di entrambe le parti, aveva provveduto ad esplicitare con ragionamento scientifico ineccepibile, sia sotto il profilo formale che sostanziale, il proprio giudizio medico-legale. L'UML stabiliva, con riferimento alla data della domanda di aggravamento presentata dal dante causa (09/07/2002), che non fosse intervenuto alcun peggioramento delle patologie sofferte, escludendo la natura tubercolare correlata al servizio dell'affezione polmonare, peraltro "guarita", già in data 13/08/1975, come da referto dell'Ospedale Civile di Velletri.

Il Primo Giudice avrebbe reso espressa ed articolata ragione dei motivi della sua adesione alle risultanze medico-legali cui è pervenuto il Ministero della Salute, sostenute e corredate da documentazione. Già con Sentenza n. 2452/2002 della Sezione Giurisdizionale per il Lazio, confermata con Sentenza n. 355/2007 della Seconda Sezione Centrale di appello, allegate alla memoria, come espressamente rilevato ex officio dal Primo Giudice, si era formata la *res iudicata* sul punto inerente la patologia polmonare, laddove il Giudice Territoriale confermando l'iscrizione tabellare riconosciuta in sede amministrativa dalla CMO di Roma con Verbale AB 1772 del 02/06/1980 come "*non classificabile*", aveva comunque escluso la natura tubercolare della stessa , che, come precisato dal Monocratico del Lazio, nel riferirsi alla suddetta Decisione del 2002 "*...altrimenti quest'ultima sarebbe stato ipso iure ascrivibile almeno in ottava categoria sub n. 15...*".

Sulla patologia ortopedica il giudice rinviava alle argomentazioni dell'UML. La decisione assunta non presenterebbe dunque alcun vizio di omessa o apparente motivazione, consentendo, infatti, una piena comprensione in ordine alla logicità, fondatezza e razionalità delle valutazioni poste a fondamento della decisione impugnata da parte del Giudice Territoriale, che ha assunto la propria determinazione nell'esercizio della sua funzione di "*peritus peritorum*" e secondo il suo prudente apprezzamento.

Si cercherebbe di ottenere un riesame del merito su questioni di fatto e, in quanto tale, l'appello sarebbe inammissibile.

In conclusione, il Ministero della Difesa ha chiesto che l'appello sia dichiarato inammissibile e comunque infondato, reiterando le eccezioni ritualmente sollevate in prime cure, anche con riferimento alla *res iudicata* di cui alla citata

Sentenza n. 2452/02 del 03/09/2002, della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, sollevata ex officio dal Giudice Territoriale.

5. All'udienza del 27 novembre 2024 l'avv. Silvestri ribadiva la censura con riguardo al fatto alle operazioni peritali dovevano partecipare esperti con la qualifica di medici ospedalieri o professori universitari, ma non vi era alcuna indicazione di tali dati.

In relazione alla contestazione del Ministero della Difesa, secondo la quale le note prodotte dopo il deposito della relazione del ctu in vista dell'udienza sarebbero inammissibili, faceva presente che ciò doveva essere rilevato in primo grado.

La dott.ssa Guttuso, in rappresentanza del Ministero della difesa, si riportava agli atti e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. L'art. 170 c.g.c. nei giudizi pensionistici limita l'appello ai motivi di diritto.

A tal riguardo, la costante giurisprudenza di questa Corte dei conti, rifacendosi alle affermazioni delle Sezioni riunite (nn. 10/QM/1998 e 10/QM/2000) ha individuato i criteri di distinzione tra i motivi di diritto e quelli di fatto.

Tali criteri sono:

a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/ o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;

b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza

o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;

c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello

soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.

Solo in tale ultimo caso (lettera c) e nei limiti di esso, le questioni medico legali, indicate dal legislatore come questioni di fatto, possono essere dedotte in appello (Sez. Appello Sicilia, n. 60A/2024).

A tal riguardo si richiama, anche ai fini dell'art. 17 disp. att. c.g.c. e dell'art. 39 c.g.c., recente decisione di questa Sezione (n. 157/2024), che chiarisce:

«È giurisprudenza pressoché costante di questa Corte, condivisa dal Collegio, che l'appello, nei giudizi in materia di pensioni, è ammissibile in presenza di due concorrenti condizioni:

- che da un lato lo stesso si fondi su motivi di diritto;

- e che, dall'altro, non si chieda direttamente e immediatamente al giudice di appello di pronunciarsi sulla dipendenza di infermità o lesione da causa di servizio o di guerra o su una questione relativa alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni, elementi tutti che la legge, id est l'art. 170, co. 1 c.g.c. (in precedenza l'art. 1, co. 5, del d.l. 453/1993 e s.m.i.), qualifica come "questioni di fatto", che ostano all'ammissibilità dell'appello che, attraverso la denuncia del difetto di motivazione della sentenza (come in ipotesi), integrante certamente un "motivo di diritto", pretenda invece di ottenere una pronuncia in tale sede sulle stesse.

Il Giudice della nomofilachia contabile ha statuito invero che il motivo di diritto deve investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali deve conseguire, in via

immediata, la regola di diritto applicabile all'ipotesi concreta.

Pertanto, nel motivo di diritto rientrano i vizi inducenti nullità della sentenza o del processo, in quanto afferenti a violazioni di regole giuridiche, e il difetto di motivazione.

Giova poi rilevare che il discrimine tra giudizio di fatto e giudizio di diritto va individuato tenendo conto della distinzione tra ricostruzione storica (assoggettata a un mero giudizio di fatto) e giudizi di valore, sicché ogniqualevolta un giudizio apparentemente di fatto si risolva (ma non è quell'odierno il caso), in realtà, in un giudizio di valore, si è in presenza di una interpretazione di diritto, in quanto tale attratta nella sfera d'azione del giudice d'appello (Cass. 6501/2013). In specie, l'appellante introduce il vizio motivazionale nella forma della "inesistenza della motivazione".

Tale difetto, interpretato in un primo momento in modo estensivo, è stato inteso dal giudice della nomofilachia contabile in senso più restrittivo: le SS.RR., nella sentenza n.10/OM/2000, del 24 ottobre 2000, hanno dichiarato, infatti, che il "difetto di motivazione" su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente, interpretazione, quest'ultima, che ha ricevuto anche l'avallo dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 84/2003).

Invero, il difetto di motivazione, nei sensi e nei limiti di cui alla giurisprudenza delle SS.RR., sussiste solo nei casi di mancanza assoluta della motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico, nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, o di motivazione apparente, di

mancato esame di punti decisivi della controversia e di insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare la motivazione, cioè di riconoscerla come giustificazione della decisione (SS.RR. 10/2000/QM, Cass. 20112/2009 e 8053/2014).

A tale stregua, la motivazione è una parte essenziale della sentenza, posta a garanzia del principio del giusto processo, sancito dalla Carta fondamentale, il quale esige che la causa sia esaminata e decisa correttamente, ragionevolmente e secondo diritto.

Per questo il giudice del fatto (del merito) deve essere chiaro e completo quando spiega perché ha risolto in un certo modo una controversia (Cass. n. 349/2007). Tuttavia, detto vizio deve risultare direttamente dal provvedimento impugnato non imponendo, l'art.111 della Carta fondamentale, l'obbligo di verificare la sufficienza e la razionalità della motivazione quando l'indagine richieda un raffronto tra le ragioni della sentenza e le risultanze del materiale probatorio (Cass. 11065/1992, 8891/2000, 3803/2004). Ciò esige, però, che la motivazione, contraddistinta graficamente e sostanzialmente dalla "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, (...) anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare", debba essere adeguata anche con riguardo alle questioni di fatto, la cui insufficienza potrebbe risolversi nella violazione dell'art. 39, co. 2 lett. d) c.g.c. (art. 132, co. 2, n. 4 del c.p.c.), con un vulnus al principio generale secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, ai sensi dell'art. 111, co. 6, della Cost.

In definitiva, in tali evenienze la sentenza sarebbe nulla perché non idonea a

rivelare la ratio decidendi, restandone impedito ogni controllo sul percorso

logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice

(ex aliis, Corte dei conti, Sez. III d'app. nn. 113/2015 e 50/2017, Sez. I, n. 25/2016, Sez. II, n. 44/2016)».

In tal senso, la giurisprudenza ha spiegato che la motivazione di una sentenza deve, da un lato, rispettare i canoni di sinteticità e dell'assorbenza e, dall'altro deve essere chiara nel suo *iter* logico.

Devono essere evincibili le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del giudice, seppur con riferimento solo ad alcuni elementi di causa che siano ritenenti preminenti e decisivi per la soluzione.

La motivazione può richiamare anche quanto riportato in un altro atto, purché se ne colga la sua logicità anche con riferimento agli elementi richiamati dell'atto a cui si fa rinvio.

In particolare, *«per cui, se l'atto a cui si fa rinvio è sintetico e criptico anch'esso, la motivazione della sentenza si considererà apparente; l'atto, in ipotesi la perizia officiata al C.M.L., deve essere poi agevolmente rintracciabile e conoscibile e non è necessario che il suo contenuto, attesi i principi di economicità e di ragionevole durata del processo, venga trascritto, salvo che la parte lo contesti ma con argomentazioni nuove (Cass. n. 11508/2016). In tal caso, vanno offerte nuove risposte, oppure va evidenziata la ragione per la quale in realtà quegli argomenti non si possono considerare nuovi (Cass. n. 13708/2015). In sostanza, la motivazione, essenziale alla funzione giurisdizionale, deve essere in grado di rendere chiaro e palese il ragionamento argomentativo, con particolare riferimento al passaggio tra l'individuazione degli elementi di fatto, assunti come rilevanti per la*

fattispecie, e la loro qualificazione giuridica (Corte dei conti, Sez. III centrale, 448/2009, id. Sez. I d'app., 200/2012). Il tutto tenendo a mente che devono ritenersi disattesi implicitamente tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, anche se non espressamente esaminati, risultano incompatibili con la soluzione adottata e con il procedimento argomentativo seguito (Cass. n. 6759/2019), mentre il giudice non è tenuto a esaminare o confutare tutte le prove prodotte o acquisite e tutte le tesi o argomentazioni prospettate dalle parti (Cass.12123/2013). Sicché, trattandosi di giudizi di primo e unico grado su dette “questioni”, salvo l’annullamento della sentenza per vizi connessi alla motivazione, nei casi in cui la stessa non rechi argomentazioni idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per formare il proprio convincimento in ordine all’accertamento dei fatti (Cass. 5171/2023, 13248/2020 e 3799/2019), l’operato del primo giudice deve massimamente, come in specie avvenuto, ispirarsi alla ricerca della verità materiale, alla quale è funzionale il rito previdenziale accolto nel codice di giustizia contabile».

Dai principi sopra enunciati si evince che il vizio di omessa o apparente motivazione sussiste quando nell’iter logico esposto dal giudice sia riscontrabile il mancato esame di punti decisi della controversia ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni dedotte, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a fondamento della decisione, ma tali vizi non possono consistere nell’apprezzamento dei fatti e delle prove effettuato dal giudice rispetto a quello auspicato dalla parte (così Sez. Appello Sicilia n. 60/A/2024).

2. Con il presente appello era censurata la sentenza perché sarebbe mancato il

confronto di natura tecnica, dal punto di vista medico legale con conseguente

travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità manifesta che si

tradurrebbero in eccesso di potere e difetto di motivazione.

Si ravviserebbe un'omessa o apparente motivazione e in particolare il giudice

di primo grado avrebbe posto alla base della propria motivazione un

presupposto errato consistente nell'aver condiviso il parere acquisito in corso

di causa e questo sotto un duplice profilo.

Secondo il primo profilo, eccepito dalla parte appellante, vi sarebbe stato un

vizio nella composizione dell'organo peritale, cioè del collegio medico

dell'UML.

A tal riguardo erano richiamate le norme sulla formazione di detto collegio ed

era fatto presente che il parere formulato era stato sottoscritto solo dal direttore

dell'ufficio e dal responsabile dell'ufficio.

Orbene, la norma richiamata dall'appellante, art. 52 l. 3/2003 che ha inserito

l'art. 4 bis al d.lgs. 266/1993, in cui si prevede che:

«1. Per la formulazione dei pareri medico-legali di propria competenza, il

Ministero della salute ha facoltà di istituire, nel limite massimo di spesa di cui

al comma 4, collegi medici con la partecipazione di esperti universitari od

ospedalieri specialisti nelle varie discipline mediche, nei seguenti casi:

a) quando sia richiesto un parere medico-legale dagli organi giudiziari o

dalle Amministrazioni pubbliche, e sia necessario sottoporre l'interessato

ad esame diretto;

b) quando dagli atti rimessi al Ministero risulti una disparità di giudizio tra

gli organi competenti;

c) quando negli atti si notino discordanze tra i risultati degli accertamenti

medico-fiscali ed i giudizi diagnostico e medico-legale espressi;

d) quando il giudizio diagnostico sia stato espresso in modo da non permettere

una sicura applicazione delle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto

1950, n. 648, e successive modificazioni.

2. I collegi medici di cui al comma 1 sono composti dal dirigente dell'Ufficio

medico-legale della Direzione generale delle professioni sanitarie e medico-

legali, quale presidente, da un medico del predetto Ufficio, quale relatore, e

da uno o più esperti scelti tra medici universitari od ospedalieri».

Occorre escludere che il caso di specie ricadesse nella lettera a) perché,

essendo deceduto il soggetto a cui erano riferite le patologie, non era

evidentemente possibile e, quindi, necessaria la visita diretta.

In ogni caso, nel parere dell'UML si dà atto che il parere era reso procedendo

alla valutazione degli atti, avvisate le parti, in collegio medico istituito con

decreto n. 79/2019 ai sensi dell'art. 52 l. 3/2003 in data 28.05.2019, con la

partecipazione di esperto esterno specialista pneumologo e ai dirigenti medici

in servizio presso l'ufficio, e in collegio medico istituito con decreto n.

141/2019, ai sensi della medesima norma, in data 25.10.2019, con la

partecipazione di esperto esterno specialista ortopedico e di dirigenti medici

in servizio presso l'ufficio.

Quindi, nel parere si dà atto che in entrambe le operazioni peritali si procedeva

in collegio composto ai sensi dell'art. 52 l. 3/2003.

A fronte di tale affermazione, contenuta nel verbale sottoscritto come indicato

sopra, non è stata fornita prova che la costituzione del collegio non sia

avvenuta ai sensi della suddetta legge. E alle operazioni peritali, iniziate

secondo convocazione in data 28.05.2019, presenziava la dott.ssa xxxxx, ctp

per parte ricorrente, che quanto meno in quella sede poteva verificare la presenza e la qualifica del componente del collegio e nulla la stessa rilevava.

Del resto nello stesso atto d'appello la circostanza dell'assenza della richiesta qualifica in capo agli specialisti è posta in formula dubitativa (pag. 10 si afferma "*è lecito dubitare della corretta composizione del collegio*").

Conseguentemente, il motivo risulta infondato.

3. Quanto al secondo profilo di censura dell'unico motivo d'appello, gli appellanti affermavano che *«come il Giudice di prime cure, disattendendo, la domanda dei ricorrenti — odierni appellanti — abbia esorbitato, nella corretta individuazione della stessa e, quindi, reso una risposta non richiesta con ciò stesso alterando non solo il contraddittorio inter partes, ma privando l'esponente dal (richiesto) accertamento della rivendicata misura del trattamento pensionistico reclamato già in sede amministrativa e dalla (eventuale) possibilità di riscontrarlo in sede giudiziale.*

Evidente la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e le lacune perpetrate a danno degli stessi appellanti (nella surriferita qualità), come tali privati della dovuta verità, in senso di riscontro giudiziale».

Ciò posto, in primo grado nel ricorso introduttivo gli appellanti indicavano di agire avverso il decreto n. 472 del 15.10.2012 del Ministero della Difesa per la parte negativa di trattamento tabellare vitalizio per ritenuto non aggravamento (su domanda pensionistica pervenuta il 28.06.2002) delle infermità già accertate come sì dipendenti da c.s. e diagnosticate in "*Ematoma sopra rotula sx da trauma diretto*" e "*broncopolmonite diffusa acuta*".

Nel ricorso si riteneva il giudizio della CMO di Roma relativo alla visita del 30.03.2012 non coerente con la gravità delle infermità ed era chiesto in via

principale il diritto del *de cuius* alla pensione privilegiata tabellare di 7^a cat.

tab. A a vita, quale cumulo delle infermità polmonari ed ortopediche,

dall'01.07.2002 al 19.10.2013 (data del decesso dell'interessato) e da quel

momento agli eredi.

Orbene, non risulta esservi il lamentato vizio di non corrispondenza tra chiesto

e pronunciato, posto che il primo giudice si è occupato dell'aggravamento

delle patologie, come richiesto nella domanda amministrativa del 2002 e

respinto nel decreto del ministero che gli appellanti hanno impugnato, al fine

di stabilire il diritto al trattamento pensionistico privilegiato.

Ed infatti gli appellanti continuano nella formulazione del vizio affermando

che: *«come rilevato vi sono prove dirette ed indirette in relazione alla*

formulazione della domanda ed al suo implicito diniego già in sede

amministrativa; diniego, come detto in precedenza rinnovato in sede

giudiziale con la presa di posizione e prospettazione concludente per il rigetto

della domanda attorea.

Detti passaggi critici non risultano esaminati dal Giudice di prime cure il

quale, per detta ragione, non solo ha mancato di ricondurre la fattispecie

concreta siccome documentata alla fattispecie generale invocata, ma, per ciò

stesso offerto una motivazione che è, al contempo, omessa, apparente e

perplesso.

In via di sintesi seppur può affermarsi che il G.U.P. capitolino possa svolgere

il ruolo di peritus peritorum è facilmente riscontrabile che il proprio

argomentare sia caratterizzato dalle lamentate violazioni di legge che, per

l'effetto, hanno consegnato una motivazione perplesso o apparente. Difatti il

primo Giudice nel rendere la sentenza oggi gravata si è riferito unicamente al

parere amministrativo, come tale recepito acriticamente e per come confezionato sin dalla fase amministrativa, al di fuori dunque del contraddittorio del processo e delle garanzie che devono necessariamente contraddistinguerlo».

Peraltro, nel resto dell'appello erano riportate le considerazioni medico legali di parte appellante, con riferimento in particolare alla perizia del dott. xxxxx, che comporterebbero:

«una completa rivisitazione dei fatti così come ricostruiti e poi valutati dal Giudice anche alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte espressa con la sentenza n. 49/2019 della Sezione Terza Giurisdizionale centrale d'Appello».

In questo senso l'appello è in parte inammissibile, perché volto, come rilevato dal Ministero della Difesa ad una nuova valutazione di questioni di fatto e, comunque risulta infondato, sotto il profilo della carenza motivazionale lamentata.

Ritiene infatti il Collegio che non sussista il lamentato vizio.

Innanzitutto, il giudice di primo grado faceva riferimento alla sussistenza di precedenti sentenze, una di primo grado n. 2452/2002 della Sezione Lazio confermata dalla Sezione II d'Appello con sentenza n. 355/2007, che escludevano implicitamente la natura tubercolare della patologia bronchiale: perché, altrimenti, quest'ultima sarebbe stata ipso iure ascrivibile almeno in ottava categoria sub n° 15. Su detto punto della sentenza di primo grado nulla è stato rilevato: non risulta tra i capi impugnati, né è stata mossa alcuna censura.

Poi vi è il lamentato vizio della carenza di istruttoria per non aver preso in considerazione la critica di parte ricorrente al parere dell'UML, articolata

attraverso la perizia del dott. x x x x x dell'11.12.2020, che non risulterebbe neanche citata in sentenza.

Orbene, occorre osservare innanzitutto che il giudice nell'esprimere il proprio convincimento non deve far riferimento a tutte le prove agli atti del giudizio.

Come già affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata, *«il tutto tenendo a mente che devono ritenersi disattesi implicitamente tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, anche se non espressamente esaminati, risultano incompatibili con la soluzione adottata e con il procedimento argomentativo seguito (Cass. n. 6759/2019), mentre il giudice non è tenuto a esaminare o confutare tutte le prove prodotte o acquisite e tutte le tesi o argomentazioni prospettate dalle parti (Cass.12123/2013)»*.

La motivazione non risulta apparente avendo espresso un iter logico, dal quale si evince le considerazioni che determinavo la decisione e le relative conseguenze in ordine alle patologie lamentate.

In secondo luogo, nell'ambito della CTU era stato garantito il contraddittorio, perché avvisate le parti, il CTP di parte ricorrente aveva presenziato ad una delle operazioni peritali e aveva inviato controdeduzioni alla bozza preliminare di parere. Di dette controdeduzioni, allegate al parere, ha tenuto conto il collegio medico nell'esprimere il parere finale, confutandole.

In conclusione, non si ritiene esservi una carenza nella motivazione della sentenza di primo grado.

Il collegio ritiene quindi di dichiarare in parte inammissibile, nei termini sopra indicati, l'appello e in ogni caso infondato.

Considerata la soccombenza, si liquidano le spese di lite in favore del Ministero della Difesa liquidate forfettariamente nella somma

		pag. 20
	omnicomprensiva di € 800,00.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti, Sezione terza centrale d’appello, così decide:	
	- dichiara in parte inammissibile e comunque infondato l’appello proposto;	
	- condanna parte appellante al pagamento in favore del Ministero della difesa	
	delle spese liquidate forfettariamente nella somma omnicomprensiva di €	
	800,00	
	Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.	
	Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 27 novembre 2024.	
	L'EstensoreIl Presidente	
	<i>Carola Corrado</i> <i>Tammaro Maiello</i>	
	(firma digitale)(firma digitale)	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell’art. 52, del d.lgs. 196/2003,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3, di	
	detto art. 52, a tutela delle parti private.	
	Il Presidente	
	(Dott. Tammaro Maiello)	
	“F.to digitalmente”	
	Depositata in Segreteria il 07/02/2025	
	Il Dirigente	
	“F.to digitalmente”	
	In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell’art. 52, del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità	

e gli altri dati identificativi della parte privata e del suo dante causa.

Roma, lì 07/02/2025

Il Dirigente

“F.to digitalmente”